

ai danneggiati dagli affondamenti.

La Convenzione stabilisce che la Lo. Ri. Ma. deve corrispondere all'Istituto incaricato per legge di amministrare la gestione sopraindicata, il 12% delle somme realizzate dalla vendita dei recuperi conseguiti; e fa obbligo alla Società recuperatrice di depositare presso l'Istituto la somma caucionale di L. 15.000 per ogni recupero da eseguirsi, in garanzia della quota spettante alla gestione suddetta.

In armonia alle citate disposizioni la Lo. Ri. Ma. depositava nell'aprile 1930 la somma di nominali L. 18.500 in cartelle del Consolidato 5%, in garanzia della quota di partecipazione sul ricupero che la predetta Società intendeva di esperire sul carico affondato col 1/1 "Ravenna", costituito nella maggior parte di fardi di lana e sego in botti.

Le operazioni di ricupero, iniziate sotto favorevoli auspici, per la crisi verificatasi poi nel mercato laniero dovettero essere abbandonate in quanto le spese di lavaggio e di ricondizionamento della